

Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 34

Legge finanziaria 2009

(BURL n. 53, 1° suppl. ord. del 29 Dicembre 2008)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-24;34

Art. 1

(Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Foncooper - Regione Lombardia, istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) e regionalizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge regionale 4 novembre 2005, n. 16 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed al bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e il Fondo di rotazione per il sostegno al credito per le imprese cooperative istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), confluiscono nel Fondo di rotazione per l'imprenditorialità istituito ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) per interventi agevolativi riservati alle imprese cooperative.
2. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007) **(1)** è apportata la seguente modifica:
 - a) dopo la lettera f quater) del comma 3 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
'f quinquies) il Fondo di rotazione per l'imprenditorialità istituito ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) con d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 e successive modificazioni.'
3. Per il triennio 2009/2011 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della l.r. 34/1978.
4. Le quote a carico dell'esercizio 2009 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 sulle relative UPB e per gli importi indicati.
5. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 34/1978 come da specifica indicazione contenuta nell'allegata tabella A.
6. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2010 e 2011 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2009/2011.
7. Sono autorizzate per il triennio 2009/2011 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/1978.
8. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella allegata

tabella C, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Allegati omessi

NOTE:

1. Si rinvia alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia